



REPUBBLICA ITALIANA

16/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **54256** del ruolo generale, proposto da **DE FINIS Michele Oreste Maria Baldassarre**, nato a Foggia il 9.7.1952 (c.f. DFNMHL52L09D643L), rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Patroni Griffi (*patronigriffi.ugo@avvocatibari.legalmail.it*) e Giovanna Ciccarella (*ciccarella.giovanna@avvocatibari.legalmail.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi pec,

contro

- la Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia;
- la Procura Generale della Corte dei conti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 286/2018, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in data 11.4.2018.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 12.12.2024, il relatore, nonché il P.M.,
nella persona del V.P.G. Sabrina D'Alesio.

Svolgimento del processo

Con atto di appello ritualmente notificato – cui, però, non è seguita la prescritta istanza di fissazione dell'udienza di discussione della causa - il De Finis ha chiesto l'integrale riforma dell'epigrafata decisione, con la quale costui, in parziale accorgimento della domanda attorea, è stato condannato al risarcimento del danno erariale, pari all'importo di € 9.662,00, arrecato alla Provincia di Foggia, per indebito rimborso di spese di missione e polizze assicurative non dovute.

A fondamento del gravame costui ha reiterato, sotto forma di motivi di doglianza, le argomentazioni difensive disattese dal giudice *a quo* e meglio illustrate nell'impugnazione, cui *breviter* si rimanda, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.

Atteso il tempo trascorso, senza che sia stata effettuato dall'appellante il veduto incombenza processuale, la Procura Generale, con atto del 25.6.2024, notificato alla controparte, ha instato per la declaratoria di estinzione del giudizio, per suo abbandono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111, commi 3 e 4, c.g.c.

All'udienza di discussione della suddetta istanza, ritualmente comunicata alle parti, il P.M. ha insistito nelle rassegnate conclusioni scritte, mentre l'appellante non ha inteso comparire.

Motivi della decisione

Va accolta, in rito, l'istanza di estinzione del giudizio presentata

dalla Procura Generale, in quanto fondata.

Emerge, invero, *per tabulas*, che l'ultimo atto di procedura compiuto nella causa, prima della suddetta richiesta, è stata la sua assegnazione per la trattazione a questa Sezione giudicante, da parte del Sig. Presidente della Corte, giusta decreto del 21.3.2019. Ad un tempo, né nel corpo dell'atto d'impugnazione, né successivamente alla sua notifica, è mai stata presentata dalla parte più diligente, l'apposita domanda di fissazione dell'udienza di cui agli artt. 181 e 190 c.g.c.

Essendo, pertanto, trascorso più di un anno dal compimento di qualsivoglia atto di procedura – e, comunque, dell'istanza di fissazione d'udienza – il processo deve ritenersi estinto, per (implicito) abbandono, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.g.c.

Conseguentemente, rimane definitivamente accertata, con valenza di giudicato, la responsabilità dell'odierno appellante, nei limiti indicati dall'impugnata sentenza (art. 111, comma 6, c.g.c.).

Nulla per le spese del giudizio, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 111, ult. co., c.g.c., e per quelle di difesa, in considerazione della natura di parte solo formale del P.M.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **54256** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 c.g.c. Nulla per le spese di giudizio e di difesa.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2024.

L'ESTENSORE

f.to Aurelio Laino

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 12/02/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi